ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Art. 20

Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche

Agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le modalita' dei controlli. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera hbis) e' aggiunta, in fine, la seguente: "hter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.".

Versione in vigore dal 27 marzo 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti
Estremi	Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
Titolo	II — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-60-1999/art-20-credito-di-imposta-per-esercenti-sale-cinematografiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it